QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXIX n° 13 15 luglio 2017

IN QUESTO NUMERO

1. **Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 9 agosto al 18 agosto compresi.**
2. **Avviso agli associati.**
3. **Avviso agli Associati – riepilogo mensile addebiti pratiche e servizi erogati da Confagricoltura Bologna.**
4. **Avviso agli Associati – invio fatture di Confagricoltura Bologna tramite mail.**
5. **Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2017.**
6. **Siccità: manca l'acqua già in molte regioni.**
7. **Il Jobs Act per il lavoro autonomo.**

1) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 9 agosto al 18 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 9 al 18 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.
Nei giorni **9, 10 e 11 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente all'**Ufficio Paghe Centrale**, al numero 051/783900 oppure tramite e-mail: ufficiopaghe@confagricolturabologna.it.
Referente sarà il dott. Gianpaolo Sacquegna, contattabile al numero 051/783927 (oppure tramite e-mail: ufficiopaghe@confagricolturabologna.it), dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Nei giorni **16, 17 e 18 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente al numero 051/893085 oppure tramite e-mail: a.patti@confagricolturabologna.it. Un operatore sarà reperibile, nelle giornate sopra indicate, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/893690.
Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail oppure nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.
Si precisa che nei **giorni 11 e 18 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00** per consentire l'elaborazione telematica in giornata.
Nei giorni **12, 13, 14 e 15 agosto** il servizio non verrà effettuato.
Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.
(A. Flora)

2) Avviso agli associati.

A decorrere **dal 1° agosto e sino al 31 agosto compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30.
Si comunica, inoltre, che dal giorno 9 agosto al giorno 18 agosto compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.
(A. Flora)

3) Avviso agli Associati – riepilogo mensile addebiti pratiche e servizi erogati da Confagricoltura Bologna.

Informiamo gli Associati che a decorrere dal mese di luglio, per ottimizzare l'attività interna dell'organizzazione e

creare minori disagi agli Associati, i servizi non pagati contestualmente alla erogazione degli stessi verranno riepilogati con cadenza mensile, anziché di volta in volta, tramite comunicazione, via e-mail o in alternativa per posta ordinaria / fax. Come di consueto il pagamento potrà essere effettuato presso gli uffici di zona o tramite bonifico bancario (come specificato nella comunicazione).
Gli uffici di zona sono, comunque, a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
(A. Flora)

4) Avviso agli Associati – invio fatture di Confagricoltura Bologna tramite mail.

Informiamo gli Associati che a decorrere dal 1° giugno p.v. Confagricoltura Bologna provvederà ad inviare le fatture pagate dagli Associati a mezzo MAV o bonifico bancario via mail e non più in forma cartacea.
Tale procedura si rende ancor più necessaria visti i disguidi ed i ritardi ormai cronici del sistema postale, oltre che per risparmiare nei costi generali dell'Associazione.
Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora comunicato al proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima.
Resta inalterata la spedizione postale per i soci che non dispongano di un indirizzo.
(A. Flora)

5) Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2017.

MESE DI LUGLIO

17/07
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di giugno 2017 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6006).
25/07
ELENCHI INTRASTAT mensili e trimestrali: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari relativi al mese di giugno e 2° trimestre 2017.
31/07
MOD. REDDITI/2017 PERSONE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: **Irpef** saldo 2016 e 1° acconto 2017; **addizionale regionale Irpef** saldo 2016; **addizionale comunale Irpef** saldo 2016 e acconto 2017; **imposta sostitutiva forfetari** saldo 2016 e 1° acconto 2017; **imposta sostitutiva regime minimi** saldo 2016 e 1° acconto 2017; saldo **Iva** 2016 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive**; **contributo Ivs** saldo 2016 e 1° acconto 2017; acconto **del 20%** dell'imposta dovuta per **redditi soggetti a tassazione separata**; **contributo alla gestione separata** dell'Inps saldo 2016 e 1° acconto 2017, **cedolare secca** saldo 2016 e 1 acconto 2017; **Ivie** (imposta immobili all'estero)) saldo 2016 e 1° acconto 2017; **Ivafe** (imposta attività finanziarie estere)) saldo 2016 e 1° acconto 2017. **MOD. REDDITI/2017 SOCIETA' DI PERSONE:** versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo **Iva** 2016 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese**; imposte sostitutive. MOD. REDDITI/2017 SOCIETA' DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con termini ordinari)**: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a **Ires** saldo 2016 e 1° acconto 2017; **imposte sostitutive**; saldo **Iva** 2016 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese. **MOD. IRAP/2017 (solo per attività non agricole):** versamento con la maggiorazione dello 0,40% irap saldo 2016 e 1° acconto 2017. **DIRITTO ANNUALE CCIAA** (soggetti con proroga): versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all'anno 2017 (cod. tributo 3850). **MOD.770/2017:** presentazione mod. 770 ordinario relativo all'anno 2016.

MESE DI AGOSTO

21/08 - (posticipo x pausa di ferragosto)
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di luglio 2017 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6007). **IVA trimestrale**: liquidazione relativa al 2° trimestre 2017 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6032).
25/08
ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari relativi al mese di luglio 2017.

MESE DI SETTEMBRE

18/09
IVA mensile: liquidazione relativa al mese di agosto 2017 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6008).**New = IVA SPESOMETRO 2017:** invio telematico comunicazione fatture emesse e ricevute relative al 1 semestre 2017.**IVA comunicazione liquidazioni periodiche:** invio telematico dati liquidazioni periodiche relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili e 2 trimestre 2017 per i soggetti trimestrali.

25/09

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni beni/prestazioni servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari relativi al mese agosto 2017.

MESE DI OTTOBRE

02/10

MOD. REDDITI/2017 PF; REDDITI/2017 SDP; REDDITI/2017 SDC: invio telematico dichiarazione redditi 2017 PF, SDP, e soggetti Ires **(con periodo coincidente con l'anno solare)** relativo all'anno 2016. **MOD. IRAP/2017 (per le sole attività non agricole)**: invio telematico del modello Irap 2016.

(E. Cricca)

6) Siccità: manca l'acqua già in molte regioni.

L'Italia sta soffrendo una grave crisi idrica ma la preoccupazione è soprattutto al Nord. La disponibilità di acqua è praticamente dimezzata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche gli invasi montani risultano al 20-30% della loro capacità, assolutamente insufficiente a sostenere i fabbisogni irrigui per tutta l'estate e la continua mancanza di piogge sta aggravando la situazione in quanto con l'avvio della stagione turistica e l'aumento di richiesta per uso potabile le zone di villeggiatura entrano in competizione con i fabbisogni agricoli.

In *Emilia-Romagna* è stato richiesto lo stato di calamità naturale e l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna) con propria Determinazione dirigenziale ha disposto la sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua nel territorio di propria competenza, regolamentando i prelievi e prevedendo uno specifico atto di concessione, corredato da un disciplinare sottoscritto dal concessionario, che lo obbliga a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del deflusso minimo vitale o quando l'Amministrazione renda noto il divieto di prelevare acqua.

E' pertanto vietato l'attingimento dai corsi d'acqua di seguito elencati:

Samoggia, Lavino e loro affluenti; Reno a valle della Chiusa di Casalecchio; Reno nel tratto a monte di Porretta Terme e dai corsi d'acqua affluenti del fiume Reno nel bacino montano; Savena, Quaderna, Gaiana, Zena e loro affluenti; Senio, Sintria e loro affluenti; Santerno e affluenti; Sillaro e affluenti; Silla e affluenti; Idice e affluenti; Vergatello e affluenti.

Si dispone inoltre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili; possano derogare dalla sospensione solo le seguenti tipologie di prelievo:

a) le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
b) i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento, in assenza di fonti alternative;
c) prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
d) i prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture fruttiviticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo; delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato).

La violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.

Gli agenti accertatori e gli Organi di polizia competenti hanno il compito di far osservare le disposizioni del citato provvedimento.

Di fronte a questo scenario la sola scelta possibile è l'adeguamento degli invasi alle nuove mutate esigenze con l' adozione di un organico piano nazionale degli invasi, dando la possibilità di trattenere le acque meteoriche e soddisfacendo in questo modo sia le necessità agricole che ambientali.

La crisi idrica interessa il territorio in tutte le sue attività economiche e ci obbliga a riflettere sul futuro della risorsa acqua in modo sempre più insistente. L'acqua è un bene fondamentale e per la sua salvaguardia non è sufficiente qualche piccolo intervento locale frutto della lungimiranza di qualche amministratore pubblico illuminato ma è necessario un intervento organico complessivo a livello nazionale.

(S. Casini)

7) Il Jobs Act per il lavoro autonomo.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (pubblicata in G.U. n. 135 del 13 giugno 2017) è entrata in vigore il 14 giugno ultimo

scorso e regola alcuni aspetti del lavoro autonomo, con la finalità di garantire maggiori tutela ai lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono attività in forma imprenditoriale, tramite l'estensione di alcune tutele tipiche del lavoro dipendente.
La legge regola altresì il c.d. "smartworking".
Le disposizioni della nuova legge (art. 1) si applicano ai rapporti di lavoro autonomo inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 del codice civile; sono esclusi viceversa gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile.
Da notare, quindi, che sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 81/2017 gli imprenditori agricoli, IAP e Coltivatori Diretti.
Vediamo le principali regole poste a tutela del lavoro autonomo con questo insieme di norme, da qualche commentatore ha definito come il Jobs Act del lavoro autonomo e professionale.
In particolare, ai lavoratori autonomi - che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale - sono estese le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni, che quindi si applicano anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche.
Di un certo rilievo la previsione di cui all'art. 3, della legge in materia di clausole contrattuali e condotte abusive. In specie si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
La norma prevede, a titolo "sanzionatorio", che nelle citate ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
Ai rapporti contrattuali di cui si tratta si applicano, qualora compatibili, le norma in materia di abuso di dipendenza economica (legge 192/1998).
Perviste anche nuove regole in tema di apporti originali ed invenzioni.
L'art. 4 prevede, infatti, che – salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata – i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni delle leggi speciali vigenti e del codice della proprietà industriale.
Il nuovo testo legislativo prevede poi alcune importanti deleghe; all'art. 5 si delega il Governo ad emanare norme per semplificare i processi amministrativi attraverso la "rimessione" di atti pubblici alle professioni organizzate in albi o collegi.
L'art. 6 prevede deleghe in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti ad albi o collegi in tema di maternità e di malattia.
L'art. 7 prevede la stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazioni coordinate e continuative (DIS – COLL).
Stabiliti, poi, nuovi benefici in materia di congedo parentale (sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino) per gli iscritti alla gestione separata INPS(art. 8), regole per la deducibilità delle spese per formazione ed aggiornamento (art. 9) entro il limite annuo di € 10.000,00 e per l'autoimprenditorialità (sino ad € 5.000,00).
L'art. 11 prevede una delega in materia di tutela della salute e sicurezza negli studi professionali per la semplificazione degli adempimenti.
Infine, previste nuove tutele in materia di indennità di maternità, tutela della gravidanza ed infortunio (artt. 13 e 14).
Modificato, infine, il codice di procedura civile; l'art. 15, infatti, prevede come:
"*a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: "anche se non a carattere subordinato" sono aggiunte le seguenti: "la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto della modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".*
b) all'art. 634, secondo comma, dopo le parole: "che esercitano un'attività commerciale" sono inserite le seguenti: "e da lavoratori autonomi"".
(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***